



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE

dr.ssa Anna Baroncini in data 16.11.2022 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 21676/2021 R.G. cont. vertente

TRA

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro "pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, domicilia

RESISTENTE

E

FEDIRETS, FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI ENTI TERRITORIALI E SANITÀ – DIPARTIMENTO SEGRETARI (C.F. 97952700587), in persona del legale rappresentante "pro tempore"

TERZO INTERVENIENTE AD ADIUVANDUM

OGGETTO: diritto a percepire lo stipendio tabellare della fascia professionale di appartenenza a prescindere dalla categoria dell'ente di assegnazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 6.8.2021 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa promossa avverso il Ministero dell'Interno, causa avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria, previa eventuale disapplicazione della circolare n.486-E del 24.3.2015, del proprio diritto a vedersi corrispondere, a far data dal 16.6.2016, lo stipendio tabellare previsto per la fascia professionale di appartenenza (B); per l'effetto, l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto ad ottenere le differenze retributive tra lo stipendio tabellare effettivamente percepito (fascia professionale C) e quello spettante per la fascia di appartenenza (B) cui invece avrebbe avuto diritto, pari alla somma complessiva – al 30 luglio 2021 e salvo ogni ulteriore adeguamento - di euro 46.556,06, oltre interessi e/o rivalutazione calcolati dai singoli ratei e fino all'effettivo soddisfo, ovvero alla somma maggiore o minore accertata in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.

Deduceva il ricorrente a sostegno della pretesa azionata:

di essere dipendente del Ministero dell'Interno dal 3.9.2012, ad esito di superamento del concorso pubblico indetto per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale e Provinciale; di essere stato inquadrato, all'atto di assunzione, quale Segretario Comunale di fascia C; di avere partecipato al "corso di specializzazione di cui all'art.14 comma 1 del DPR n.465/97, denominato Spe.S. 2014", indetto con Decreto prot. n.18087 del 4.11.2014 del Ministero dell'Interno, conseguendo l'iscrizione nella fascia professionale B (come risulta dal Decreto del Prefetto prot.9087 del 16.6.2016);

che nonostante la collocazione nella fascia professionale B, il Ministero dell'Interno continua a corrispondergli lo stipendio tabellare previsto per i Segretari comunali di fascia professionale C, come risulta dai cedolini stipendiali;

che, a riscontro di formale istanza avanzata dal ricorrente in data 3.5.2021, volta ad ottenere l'adeguamento della retribuzione tabellare, il Ministero resistente ha evidenziato che "il superamento del corso di specializzazione Spe.S ed il conseguimento della relativa idoneità ex art.14 c.1 DPR n.465/97 comporta la mera iscrizione nella fascia professionale B, senza alcun riflesso sul trattamento economico in godimento, correlato all'incarico ricoper-

to. Il vigente ordinamento, infatti, subordina l'erogazione dello stipendio tabellare in questione all'effettiva assunzione in servizio quale segretario titolare di un comune corrispondente alla fascia professionale "B", richiamando al riguardo la circolare n.486-E del 24.3.2015 che, sul punto, specifica quanto segue: "a decorrere dal 1 gennaio 2015 risultano superate le limitazioni che impedivano l'erogazione del trattamento economico contrattualmente stabilito per la fascia professionale "B" nei confronti dei Segretari, idonei ai corsi "Spe.S" che abbiano acquisito la titolarità presso comuni corrispondenti a tale fascia.... Il trattamento economico...resta – in ogni caso – collegato al comune in cui viene prestato servizio con riferimento a quei segretari che, a seguito del superamento del corso "Spe.s" non abbiano ancora conseguito la titolarità in comuni corrispondenti alla fascia professionale "B";

che la mancata corresponsione dello stipendio Tabellare di fascia B al Segretario Comunale inquadrato in detta fascia, è illegittima in quanto la circolare su cui su cui il Ministero dell'Interno fonda il diniego non risulta conforme alle disposizioni di legge, in quanto a sua volta basata sull'art.12 comma 2 e l'art.14 del DPR 465/1997 che offrono una disciplina transitoria - espressamente efficace solo "fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro" – disciplina in specie sopravvenuta con gli art.31, comma 1, e 37, comma 1, e 39 del CCNL di categoria del 2001.

Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza l'Amministrazione si costituiva, contestando la fondatezza della pretesa, in quanto non supportata da alcuna disposizione normativa o negoziale né da alcun elemento probatorio; in quanto aderendo alla tesi attorea si arriverebbe all'assurdo che un comune con popolazione fino a 3.000 abitanti che ha nominato un segretario di fascia "C" (corrispondente alla propria classe demografica) si vedrebbe costretto a pagare, in violazione delle norme imperative, uno stipendio tabellare più alto di quello dovuto ovvero uno stipendio non previsto dal vigente ordinamento per la propria sede di segreteria, solo perché il segretario, nelle more di tale incarico di titolarità, abbia conseguito l'idoneità in questione ovvero l'idoneità alla nomina in Comune di entità demografica superiore (con popolazione 3.000-10.000 abitanti - fascia "B"); in quanto a norma dell'art.31, c.5 CCNL 16.05.2001 "La corresponsione del trattamento economico è correlata alla effettiva assunzione in servizio negli enti" e ai sensi dell' art.12, c.2, DPR 465/1997 "il trattamento giuridico ed economico resta, in ogni caso, quello determinato dalla fascia del comune o della provincia in cui viene prestato servizio nel relativo periodo".

Si costituiva altresì con intervento “ad adiuvandum” il FEDIRETS, Federazione Dirigenti E Direttivi Enti Territoriali E Sanità – Dipartimento Segretari, sostenendo le motivazioni del ricorrente.

Non reputandosi necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all’odierna udienza, tenutasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell’art.221 decreto legge 34/2020, convertito in legge 77/2020, come da ultimo prorogato, previo deposito di note conclusionali e note scritte di trattazione, il giudice decideva come da sentenza.

La domanda è fondata e, in quanto tale, meritevole di accoglimento.

Deve in primo luogo escludersi la rilevanza nel caso in esame della normativa di cui agli artt. 12 e 14 DPR 465/1997, normativa che, per espressa previsione legislativa, aveva portata transitoria permanendo efficace solo “fino all’introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro”, in specie sopravvenuta con gli art.31, 37, e 39 del CCNL di categoria del 2001.

In specie l’art.31 del suddetto contratto collettivo, rubricato “Fasce Professionali”, prevede che “... b) nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui all’art.14, comma 1, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C”.

L’art.37, rubricato “Struttura della retribuzione” prevede che “La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci:

a) trattamento stipendiale;

b) indennità integrativa speciale¹³⁵;

c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

d) retribuzione di posizione;

e) maturato economico annuo, ove spettante;

f) retribuzione di risultato

g) diritti di segreteria¹³⁶

h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate”.

L’art.39 “Stipendio tabellare”, prevede che “1. Con effetto dall’1.7.1999, a regime, il nuovo stipendio tabellare dei segretari comunali e provinciali è stabilito nella misura unica annua lorda per dodici mensilità di L.37.632.000.

2. Nell'ambito di vigenza della parte economica del presente CCNL, per i segretari comunali e provinciali comunque collocati nella fascia B con lo stipendio tabellare annuo di L.23.639.000, stabilito dal CCNL del 25.7.1996, è previsto uno stipendio tabellare il cui importo è determinato nella misura percentuale del 65,66% di quello stabilito nel comma 1, pari al valore di L.24.851.000, e con la decorrenza ivi prevista...".

Ritiene questo giudice che la precisazione "comunque collocati" non lasci spazio per interpretazioni che disancorino lo stipendio tabellare dalla fascia professionale attribuita, riservandolo al solo conseguimento di una specifica sede di servizio.

Ciò non può dedursi dalla previsione dell'art.31, comma 5, del CCNL Segretari Comunali e Provinciali, laddove stabilisce che "la corresponsione del trattamento economico è correlata alla effettiva assunzione in servizio negli enti *secondo i livelli della retribuzione di posizione di cui all'art.41*".

L'art.41, infatti, disciplina la retribuzione di posizione ed è evidente che la tipologia e le dimensioni dell'Ente costituiscono elementi rilevanti ai fini della corresponsione di tale voce retributiva.

Non altrettanto deve ritenersi con riferimento allo stipendio tabellare, connesso invece alla appartenenza alla relativa fascia professionale.

L'espresso riferimento ai livelli della retribuzione di posizione di cui all'art.41 da parte del 5° comma dell'art.31 non può che intendersi in tal senso.

Nel caso di specie non può d'altronde assumere rilevanza l'art. 9 commi 1 e 21, ultimo periodo, del DL n.78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla L. n.122/2010, come prorogate con DPR n.122/2013) che, ha disposto l'efficacia solamente giuridica e non economica di ogni variazione del solo inquadramento del dipendente per l'arco temporale dal 2011 al 2014.

Tale limitazione è, infatti, venuta meno in data 31.12.2014 e, pertanto, dal 1 gennaio 2015, le Amministrazioni devono corrispondere il trattamento economico effettivamente previsto per la fascia professionale e/o area in cui il dipendente è collocato, come statuito dalla sentenza della Corte dei Conti Liguria, dalla nota del Prefetto del 24.3.2015 e dal parere della Ragioneria dello Stato del 24.2.2015 ove è specificato che "resta fermo comunque che, essendo cessati a decorrere dal 1 gennaio 2015 gli effetti delle norme in questione, dalla medesima data si può procedere al riconoscimento dell'intero trattamento economico

connesso alla qualifica/grado conseguiti per effetto delle progressioni di carriera avvenute nel periodo 2011-2014”..

La circolare n.486-E del 24.3.2015 su cui il Ministero fonda essenzialmente il proprio diniego al riconoscimento dello stipendio tabellare richiesto, non risulta dunque conforme alla legge – che ha espressamente demandato alla contrattazione collettiva la disciplina delle Fasce Professionali e dei relativi trattamenti economici dei Segretari comunali e provinciali – e deve pertanto essere disapplicata.

A fronte della produzione di conteggi alternativi da parte del Ministero e in difetto di specifiche contestazioni da parte ricorrente, nonché dell’entità assolutamente irrisoria della differenza con i conteggi allegati al ricorso – pari a soli euro 622,22 – non vi è motivo per disattendere i suddetti conteggi versati in atti dall’Avvocatura.

Non si ritiene di dare corso alla domanda, contenuta nelle note conclusionali, di procedere alla liquidazione delle differenze successive al deposito del ricorso, momento in cui la pretesa economica si cristallizza, fermo restando l’accertamento del diritto alla corresponsione dello stipendio tabellare di fascia B cui consegue il diritto alle eventuali differenze retributive anche per i periodi successivi.

Il ricorso deve pertanto essere accolto come da dispositivo.

Alla soccombenza consegue la condanna del Ministero dell’Interno alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, da ritenersi esaustiva anche delle spese in favore del terzo interveniente “ad adiuvandum”, che ha riproposto sostanzialmente identiche argomentazioni a patrocinio dei medesimi difensori.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

accerta e dichiara, previa disapplicazione della circolare n.486-E del 24.3.2015, il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere, a far data dal 16.6.2016, lo stipendio tabellare previsto per la fascia professionale di appartenenza B; per l’effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere le differenze retributive tra lo stipendio tabellare effettivamente percepito (fascia professionale C) e quello spettante per la fascia di appartenenza (B) cui invece avrebbe avuto diritto, pari alla somma complessiva, al 30 luglio 2021, di euro

45.933,84, oltre interessi e/o rivalutazione calcolati dai singoli ratei e fino all'effettivo soddisfo.

Condanna l'Amministrazione convenuta alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida nella somma di euro 6.000,00 oltre accessori come per legge.

Roma, 16.11.2022

IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini